

sizioni della legge sulle bonifiche e salvi gli usi di irrigazione e di coltivazione) i proprietari hanno obbligo di facilitare lo scolo naturale alle acque che altrimenti farebbero pozze, ristagni e specchi d'acqua stagnante in piccole depressioni del suolo artificialmente create.

Gl'imprenditori di strade e canali eviteranno per quanto è possibile l'apertura di cave di prestito nelle quali, abbandonate, venissero a ristagnare le acque, nonchè la formazione di ristagni nei piccoli avvallamenti di terreno.

Metto a partito questo articolo così modificato.

(È approvato).

Art. 7.

Con regolamento approvato per Decreto Reale si provvederà a quanto occorre per la esecuzione della presente legge.

Perla. Chiedo di parlare. (*Rumori*).

Presidente. Parli pure.

Perla. Nell'articolo 5 del disegno di legge era scritto che l'approvazione del regolamento sarebbe stata preceduta dal parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato. Nello schema formulato dalla Commissione i due incisi più non figurano. Non so perchè siasi cancellata la condizione del parere del Consesso tecnico. Ma la nuova formula non dovrebbe intendersi come dispensa dal sentire il Consiglio di Stato, il cui voto è obbligatorio trattandosi di un vero e proprio regolamento generale di pubblica amministrazione. Mi auguro quindi che, rispetto a tale regolamento, l'onorevole ministro dell'interno (che fu già cospicua parte del Consiglio di Stato) dichiari che non mancherà la garanzia dell'esame e del voto di quel Consesso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Credo che sarebbe inutile anche l'articolo, perchè lo Statuto dà al Governo la facoltà di compilare i regolamenti e non c'è bisogno di scriverlo nella legge. La legge poi sul Consiglio di Stato obbliga il Governo a sentire il Consiglio di Stato in tutti i casi. Quindi, è inutile dirlo.

Valli Eugenio. Due inutilità, invece di una.

Presidente. Dunque, che cosa propone l'onorevole ministro intorno all'articolo?

Giolitti, ministro dell'interno. Credo sia bene lasciarlo: perchè è consuetudine invalsa di metterlo nelle leggi.

Presidente. Onorevole Perla, insiste nella sua proposta?

Perla. Rinunzio. Mi contento della dichiarazione del ministro dell'interno.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 7.

(È approvato).

Prima di metter fine a questa discussione, ricordo che fu presentato dall'onorevole Pinchia un ordine del giorno del seguente tenore:

« La Camera invita il Governo ad invigilare perchè sia posto in esecuzione l'articolo 99 della legge sulle opere pubbliche sostituito dall'articolo corrispondente della legge 30 marzo 1893, n. 173. »

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti, ministro dell'interno. Mi par singolare un ordine del giorno che inviti il Governo ad eseguire una legge. Se la Camera lo vuol approvare, non mi oppongo; ma, ripeto, mi par singolare invitare il Governo ad osservare una legge.

Se l'onorevole Pinchia avesse la bontà di dire in qual modo questa legge non sia stata eseguita, allora prendo impegno di occuparmi affinchè essa sia eseguita, ma poichè non ho sentito lo svolgimento di questo ordine del giorno, non posso dire se l'accetti o no. *A priori*, il Governo ha il dovere di eseguire le leggi.

Pinchia. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Pinchia. Se l'onorevole presidente mi avesse concesso di parlare, avrei immediatamente richiamato l'attenzione e del ministro dell'interno e di quello dei lavori pubblici sulla assoluta inesecuzione della legge che riguarda la difesa dei fiumi e torrenti. Per opere di difesa dei fiumi e torrenti, è prescritta la costituzione di consorzi di Comuni e di privati. Ora, in gran parte d'Italia, questa legge non è eseguita...

Di Sant'Onofrio. Ha ragione!

Pinchia. ...non ci sono costituzioni di consorzi; il regime delle acque che appartengono a fiumi e torrenti di non molta importanza, ed anche di quelli di grande importanza,